

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 recante “Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso Alpino Valdostano” e in particolare l’art. 8, comma 3 che stabilisce che il Direttore del Soccorso alpino valdostano è nominato con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito di una terna designata dall’assemblea, tra i soggetti di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore del soccorso alpino, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina ed iscrizione al relativo albo professionale;

richiamato lo statuto dell’Ente Soccorso Alpino Valdostano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1102 in data 18 aprile 2008 e, in particolare, l’art. 11, comma 8 che prevede che l’incarico del Direttore ha una durata quinquennale ed è rinnovabile per non più di una volta ed il comma 9 che stabilisce che al Direttore spetta un’indennità determinata dalla Giunta regionale nell’atto di nomina, con oneri a carico del bilancio del Soccorso Alpino Valdostano;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1715 in data 25 ottobre 2013 recante la nomina, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5, della guida alpina Adriano Favre quale direttore del soccorso alpino valdostano fino al 31 ottobre 2018;

richiamata la nota del Soccorso Alpino Valdostano, prot. n. 977 in data 12/10/2018, mediante la quale si comunica che l’assemblea del Soccorso Alpino Valdostano, riunitasi il giorno 2 ottobre 2018, ha proceduto alla designazione della terna di soggetti da sottoporre alla Giunta regionale per la nomina a Direttore, come di seguito evidenziato:

- Guida alpina Paolo Comune di Gressoney-La-Trinité;
- Guida alpina Claudio Federico Rosset di Saint- Christophe;
- Guida alpina Lucio Trucco di Valtournenche;

ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Direttore del Soccorso alpino valdostano per un periodo di cinque anni, come stabilito dall’art.11, comma 8, dello statuto del Soccorso Alpino Valdostano;

ritenuto opportuno confermare il compenso attualmente attribuito al Direttore del Soccorso alpino valdostano, pari a euro 50.000,00 annui con oneri a carico del bilancio del Soccorso Alpino Valdostano, come rideterminato con deliberazione della Giunta n. 116 in data 29 gennaio 2016;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Capo della Protezione civile del Dipartimento della protezione civile e vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti;

a maggioranza di voti favorevoli (favorevoli 6: Spelgatti, Gerandin, Aggravi, Borrello, Restano, Sammaritani; contrario 1: Certan);

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 la Guida Alpina Paolo Comune quale Direttore del Soccorso Alpino Valdostano, con un compenso annuo complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a carico del bilancio del Soccorso Alpino Valdostano;
2. di dare atto che il Sig. Paolo Comune è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 e non ricade nelle cause di esclusione ed incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, e dall'art. 11, comma 10, dello Statuto del Soccorso Alpino Valdostano o si è impegnato a far cessare, al momento dell'accettazione della nomina, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 11, comma 10, dello Statuto del Soccorso Alpino Valdostano, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso in data 30/08/2018;
3. di stabilire che la nomina di cui trattasi, di durata quinquennale, avrà decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e scadenza al 31 ottobre 2023 e potrà essere rinnovata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 8 dello Statuto del Soccorso Alpino Valdostano, per una ulteriore durata di cinque anni;
4. di dare atto che la nomina del Direttore del Soccorso Alpino Valdostano non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

§